

CONSIGLIO REGIONALE DI BASILICATA

**REGOLAMENTO DEL TURISMO RURALE IN APPLICAZIONE
DEL TITOLO II DELLA L.R. 25 FEBBRAIO 2005, n. 17.**

* * * * *

Indice

<u>Art. 1 – Finalità</u>	pag. 4
<u>Art. 2 – Definizione del turismo rurale</u>	pag. 5
<u>Art. 3 – Azioni utili al perseguimento delle finalità del turismo rurale</u>	pag. 6
<u>Art. 4 – Condizioni per l’esercizio del turismo rurale</u>	pag. 7
<u>Art. 5 – Operatori del turismo rurale</u>	pag. 9
<u>Art. 6 – Denominazione delle strutture di turismo rurale</u>	pag. 10
<u>Art. 7 – Arredi esterni</u>	pag. 12
<u>Art. 8 – Arredi interni</u>	pag. 13
<u>Art. 9 – Elenco regionale degli operatori del turismo rurale</u>	pag. 14
<u>Art. 10 – Obblighi degli operatori del turismo rurale</u>	pag. 15
<u>Art. 11 – Procedure di verifica, sospensione, decadenza e revoca dell’iscrizione nell’Elenco regionale</u>	pag. 16
<u>Art. 12 – Mappa della ruralità</u>	pag.18
<u>Art. 13 – Simbolo del turismo rurale</u>	pag.19
<u>Art. 14 – Disposizioni finali</u>	pag.20

Articolo 1

Finalità

1. Il presente Regolamento, in applicazione del disposto di cui all'art. 28, lett. b) della Legge Regionale 25 febbraio 2005 n. 17 "Agriturismo e turismo rurale", definisce i criteri per l'esercizio delle attività di turismo rurale.



Articolo 2

Definizione di turismo rurale

1. Ai sensi dell'art.24 della L.R. n.17/2005, si intende per “turismo rurale” una specifica articolazione dell'offerta turistica regionale composta da un complesso di attività, svolte nel territorio rurale, che può comprendere ospitalità, ristorazione, attività di tempo libero e di servizio ricreativo, attività sportive, attività artigianali tipiche locali, vendita di prodotti tipici.
2. Le attività di cui al precedente comma, in ossequio ai principi di cui all'art. 1, comma 2 lett. c) ed h) della Legge 29 marzo 2001 n. 135, devono essere rivolte alla promozione e alla valorizzazione del patrimonio enogastronomico regionale e degli aspetti naturali, ambientali, sociali, culturali, storico-monumentali ed archeologici del territorio rurale.



Articolo 3

Azioni utili al perseguimento delle finalità del turismo rurale

1. Fermo restando quanto precisato dal successivo art. 4, e comunque in ossequio al disposto di cui all'art.24, comma 2, della L.R. n.17/2005, le azioni utili al perseguimento delle finalità del turismo rurale devono essere dirette alla conservazione, tutela e valorizzazione della ruralità della zona di riferimento, nel rispetto del territorio e dell'ambiente.



Articolo 4

Condizioni per l'esercizio del turismo rurale

1. Le attività di turismo rurale sono esercitate nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) l'offerta di ricettività e/o di ristorazione, nonché le attività di artigianato locale e di vendita di prodotti tipici dovranno essere esercitate in immobili già esistenti, siti nelle aree rurali previste dall'art. 25 della L.R. n.17/05, e comunque in osservanza a quanto disposto dal successivo articolo 12;
 - b) sono ammesse ristrutturazioni e ampliamenti delle strutture esistenti compatibili con la programmazione urbanistica comunale, in grado di mantenere o ripristinare o riproporre le caratteristiche originarie di ruralità dei fabbricati. Sono altresì ammessi interventi di recupero e adeguamento funzionale, nei limiti prestabiliti dalla normativa urbanistica e/o dall'art. 5 del D.P.R. n.447/1998, di immobili esistenti da destinare alle attività di turismo rurale, nel rispetto delle caratteristiche tipiche costruttive del luogo e degli elementi tipologici e architettonici. Gli interventi di cui sopra dovranno essere realizzati prediligendo l'uso di tecnologie edilizie e di soluzioni costruttive che realizzino risparmio energetico e minore impatto ambientale anche dal punto di vista della tutela del paesaggio rurale;
 - c) la ristorazione dovrà contenere prevalentemente un'offerta gastronomica di piatti tipici regionali. Tale offerta dovrà prevedere l'utilizzo prioritariamente di prodotti della Basilicata a marchio DOC, DOCG, DOP, IGP, Agricoltura Biologica e prodotti tradizionali di cui all'art. 8 D. Lgs. n.173/98 e al D.M. n.350/1999 e di prodotti locali e/o regionali di cui sia garantita la tracciabilità;
 - d) la dotazione di arredi e servizi dovrà essere consona alle tradizioni locali e, in particolare, alla cultura rurale della zona così come previsto nel successivo art. 7. Ai fabbricati utilizzati per le attività di turismo rurale si applicano l'art.82 del D.P.R. n.380/2001 e l'art.24 della Legge n. 104 del 1992 in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche ;



- e) la vendita di prodotti, svolta autonomamente o in via accessoria ad altre attività di turismo rurale, deve essere limitata esclusivamente alla produzione locale e alla produzione tipica regionale.
2. Sono fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 denominato “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”.



Articolo 5

Operatori del turismo rurale

1. Possono svolgere le attività di cui al precedente articolo 2 i gestori indicati alla lett. a), b), c), d), e) dell'art.27 della L.R. n.17/2005.
2. I titolari delle aziende agrituristiche autorizzate possono richiedere, mediante DIA, a far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, al Comune competente la trasformazione dell'autorizzazione agriturbistica in autorizzazione all'esercizio di attività di turismo rurale, previa iscrizione nell'elenco degli operatori del turismo rurale di cui al successivo art. 9. Il Comune provvede anche in deroga al piano comunale del commercio in vigore.
3. Fatte salve le disposizioni di cui al comma precedente, i Comuni, nel rispetto delle leggi vigenti, rilasciano le autorizzazioni per l'esercizio delle attività di turismo rurale.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa espresso rinvio alla normativa nazionale e regionale in materia di commercio e turismo e di imprenditorialità agricola, nonché di somministrazione di alimenti e bevande.



Articolo 6

Denominazione delle strutture di turismo rurale

1. Nell'ambito del turismo rurale sono ammissibili tutte le denominazioni che richiama la peculiarità rurale tramandata tradizionalmente (es. masseria, cascina, mulino, casone), con l'eventuale aggiunta della ditta o del nome e/o cognome e/o soprannome del titolare dell'attività.
2. Sono utilizzabili denominazioni "dialettali", purché abbiano un effettivo riscontro storico culturale con il luogo. Non dovranno, viceversa, essere utilizzate terminologie derivate da lingue straniere.
3. E' possibile aggiungere alla denominazione preesistente (albergo, ristorante, locanda), secondo l'attività esercitata ed in linea con la disciplina regionale sulla classificazione delle strutture ricettive, l'aggettivo "rurale".

In particolare, ai fini del presente regolamento, si intendono per:

- "ristorante rurale o di campagna" la struttura ubicata in immobile esistente, situato nelle aree e nei centri rurali e compatibile con gli strumenti urbanistici vigenti, che mantenga le caratteristiche proprie dell'edilizia tradizionale della zona, e sia conforme alle prescrizioni edilizie ed igienico - sanitarie previste dai regolamenti comunali. Le pietanze somministrate in tale tipologia di ristorante devono essere prevalentemente della tradizione enogastronomica lucana;
- "albergo rurale" la struttura ricettiva organizzata in fabbricato rurale esistente con almeno otto camere, classificata come struttura ricettiva alberghiera secondo il Disciplinare della classificazione previsto dall'art.10 della L.R. n.6/2008, ubicata nelle aree e nei centri rurali, compatibile con gli strumenti urbanistici vigenti, che mantenga le caratteristiche proprie dell'edilizia tradizionale della zona, dotata eventualmente di servizio di ristorazione da "ristorante rurale o di campagna";
- "locanda rurale" la struttura ricettiva organizzata in fabbricato rurale esistente avente non più di sette camere, classificata come struttura ricettiva extralberghiera secondo il Disciplinare della

classificazione previsto dall'art.10 della L.R. n.6/2008, ubicata nelle aree e nei centri rurali, compatibile con gli strumenti urbanistici vigenti, che mantenga le caratteristiche proprie dell'edilizia tradizionale della zona, dotata eventualmente di angolo cottura e/o di servizio di ristorazione da "ristorante rurale o di campagna";

- "bottega rurale" l'esercizio commerciale ed artigianale caratterizzato dalla produzione, vendita di prodotti tipici e tradizionali della zona rurale di riferimento, inserito in immobile preesistente, dove è possibile somministrare eventualmente piccole degustazioni di prodotti gastronomici tipici;
- "strutture sportive rurali" gli edifici e gli impianti, compresi nelle aree e nei centri rurali secondo la mappa della ruralità regionale, gestite da operatori del turismo rurale di cui al precedente art. 5, nelle quali sono esercitate tutte le attività sportive finalizzate alla corretta fruizione del territorio nel rispetto dell'ambiente quali a mero titolo esemplificativo equitazione ed equiturismo, cicloturismo, percorsi vita, tiro con l'arco, free-climbing, pesca sportiva. Le attività sportive di turismo rurale possono essere svolte in maniera autonoma o in connessione con le altre attività del settore.



Articolo 7

Arredi esterni

1. Le aree adiacenti e le pertinenze degli immobili destinati alla ricettività e alla ristorazione, nonché gli edifici ed i locali di servizio, i parchi, i giardini, gli accessi secondari dovranno essere realizzati, ripristinati o adeguati nel rispetto delle caratteristiche tipiche della zona e in sintonia con l'ambiente circostante.
2. Parchi e giardini dovranno rispettare le essenze vegetali tipiche della zona e gli elementi di arredo degli stessi dovranno essere realizzati prioritariamente in legno, paglia, ferro, ghisa, pietra o altro materiale tradizionale.



Articolo 8

Arredi interni

1. Le finiture interne dei locali adibiti ad attività di turismo rurale, nonché gli arredi delle camere, degli spazi comuni ed in genere dei locali aperti al pubblico, devono essere improntati al recupero e alla conservazione di atmosfere della tradizione locale e rurale, tramite l'utilizzo di materiali idonei, di mobili, arredi e oggettistica originali o in stile.
2. Non sono ammessi videogiochi, slot-machine, giochi elettronici. Tutti gli arredi devono integrarsi in modo armonioso con l'ambiente. Refrigeratori ed espositori di prodotti di pasticceria e di gelateria o di bevande, non devono contrastare con l'arredo del locale, oppure devono essere opportunamente mimetizzati. Non sono ammessi distributori automatici di bevande o alimenti, ad eccezione di distributori automatici di prodotti regionali tipici, tradizionali e biologici o comunque prodotti locali di cui è garantita la tracciabilità.



Articolo 9

Elenco regionale degli operatori del turismo rurale

1. E' tenuto presso il Dipartimento regionale competente, in ossequio al disposto di cui all'art.28 comma 3 della L.R. n.17/2005, l'Elenco regionale degli operatori autorizzati all'esercizio del turismo rurale, suddiviso in sezioni, relativo alle attività previste dal precedente art. 2 del presente Regolamento.
2. Ai fini dell'iscrizione nell'Elenco di cui al precedente comma, lo Sportello Unico Attività Produttive del Comune territorialmente competente provvede a norma dell'art. 3, D.P.R n. 447/1998 nonché dell'art. 10 del D.Lgs. n.82/2005, trasmettendo al Dipartimento regionale competente la documentazione idonea alla verifica sulle disposizioni degli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 12 del presente regolamento.
3. L'iscrizione nell'Elenco costituisce condizione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione comunale.
4. In caso di svolgimento di attività rientranti in due o più categorie, l'iscrizione sarà effettuata nella categoria prevalente.
5. L'elenco regionale è annualmente pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata da parte del Dipartimento Regionale competente.



Articolo 10

(Obblighi degli operatori del turismo rurale)

1. Gli operatori autorizzati allo svolgimento dell'attività del turismo rurale, atteso il rispetto degli obblighi sanciti dal presente regolamento, devono rispettare le finalità e le condizioni del turismo rurale precisate ai precedenti articoli 3 e 4 , e devono altresì:
 - a) rispettare le norme vigenti in materia di attività alberghiera, extra-alberghiera e di pubblico esercizio dettate dalla legislazione nazionale e regionale;
 - b) esporre al pubblico la documentazione relativa all'autorizzazione comunale, rispettando i limiti e le modalità di esercizio in essa indicate;
 - c) affiggere il simbolo del turismo rurale e adottare la denominazione attribuita ai sensi del presente regolamento;
 - d) comunicare alla Provincia, nel rispetto della normativa regionale vigente, i prezzi massimi applicati per ciascuna prestazione per quanto concerne l'anno successivo, i periodi di apertura e chiusura, i dati sul movimento turistico nonché l'aggiornamento, in caso di variazione, delle caratteristiche funzionali dei servizi offerti;
 - e) rispettare i prezzi massimi comunicati ai sensi della lettera precedente;
 - f) osservare il disposto di cui all'art.109 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

2. L'attività di turismo rurale è soggetta al pagamento delle tasse dovute e prescritte dalle vigenti leggi nazionali e regionali in materia di ricettività e di pubblici esercizi.



Articolo 11

Procedure di verifica, sospensione, decadenza e revoca dell'iscrizione nell'Elenco regionale

1. Fatte salve le sanzioni previste dalla legislazione nazionale e regionale vigente nello specifico settore di competenza (somministrazione, attività ricettive, commercio), il Comune territorialmente competente effettua una costante vigilanza sul rispetto, da parte degli operatori e delle strutture di turismo rurale, di tutte le disposizioni del presente regolamento.
2. Nell'ambito delle verifiche di cui al comma 1 e secondo quanto precisato nei commi successivi, il Comune, in seguito all'accertamento delle infrazioni, deve chiedere al Dipartimento Regionale competente la sospensione o la decadenza dell'iscrizione dall'Elenco regionale di cui all'articolo 9.
3. E' disposta la sospensione fino a 10 giorni nel caso di violazione delle seguenti norme del presente regolamento:
 - a) art. 4, comma 1, lettere c) ed e);
 - b) art. 8, comma 2;
 - c) art. 10, comma 1, lettere b), c), d) ed e).Nelle predette ipotesi, il Comune, contestualmente alla comunicazione dell'accertata violazione, diffida gli operatori a sanare l'irregolarità entro i successivi dieci giorni.
Qualora nel predetto termine l'interessato non ottemperi, il Comune chiede alla Regione Basilicata l'applicazione della suddetta sospensione.
4. E' disposta la sospensione da 11 a 30 giorni nel caso di violazione delle seguenti norme del presente regolamento:
 - a) art. 6;
 - b) art. 7;
 - c) art. 8, comma 1;
 - d) nuova contestazione di una delle violazioni di cui al precedente comma 3, sanzionata con provvedimento notificato entro i 12 mesi antecedenti alla nuova contestazione.



Nelle predette ipotesi, il Comune, contestualmente alla comunicazione dell'accertata violazione, diffida gli operatori a sanare l'irregolarità entro i successivi dieci giorni.

Qualora nel predetto termine l'interessato non ottemperi, il Comune chiede alla Regione Basilicata l'applicazione della suddetta sospensione.

5. E' disposta la sospensione da 31 a 120 giorni nel caso di :
 - a) attività iniziata in assenza dell' autorizzazione comunale e dell' iscrizione regionale;
 - b) violazione dell' art. 4, comma 1, lettera b).Nelle predette ipotesi, il Comune, contestualmente alla comunicazione dell'accertata violazione, diffida gli operatori a sanare l'irregolarità entro i successivi 10 giorni.
Qualora nel predetto termine l'interessato non ottemperi, il Comune chiede alla Regione Basilicata l'applicazione della suddetta sospensione.
6. A partire dalla data di notificazione e per tutto il periodo di sospensione, la struttura di turismo rurale deve restare chiusa al pubblico.
7. E' disposta la revoca dell'iscrizione nell'Elenco regionale nelle seguenti ipotesi:
 - a) esercizio di attività diversa da quella autorizzata;
 - b) comunicazione di cessata attività da parte del titolare o del Comune territorialmente competente;
 - c) perdita dei requisiti soggettivi per gli operatori e di quelli strutturali per i fabbricati di turismo rurale;
 - d) applicazione di almeno tre provvedimenti di sospensione negli ultimi 18 mesi;
 - e) inosservanza dell'obbligo di cui al precedente comma 6;
 - f) mancata sanatoria, al termine del periodo di sospensione, dell'irregolarità accertata ai sensi del precedente comma 7. In tal caso, in presenza di accertate esigenze tecniche, il Comune può autorizzare, per una sola volta e per massimo sei mesi, la proroga dei lavori atti a rimuovere l'irregolarità accertata.



Articolo 12

Mappa della ruralità

1. In considerazione del combinato disposto di cui agli art.25 e 28, lettera b), numero 4) della legge regionale n.17/2005 si assumono, ai fini della mappa della ruralità, le indicazioni contenute nel Piano Strategico Nazionale per lo Sviluppo Rurale del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, recepite dal Piano dello Sviluppo Rurale della Regione Basilicata, che considera rurale l'intero territorio regionale, salvo, ai soli fini dell'esercizio del turismo rurale, quanto precisato dai successivi commi 2 e 3.
2. Le attività di turismo rurale sono consentite:
 - a) nelle aree rurali di tutti i comuni della regione;
 - b) in tutti i centri urbani, con esclusione dei comuni capoluoghi di provincia e dei centri abitati con popolazione residente superiore ai 5.000 abitanti, in base ai dati ufficiali disponibili.
3. Le attività di turismo rurale non sono consentite nelle aree destinate agli insediamenti produttivi.



Articolo 13

Simbolo del turismo rurale

1. La Giunta regionale, con apposito provvedimento, adotta il Simbolo identificativo del Turismo Rurale, ai sensi dell'art. 28, comma 5, della L.R. n.17/2005. L'utilizzo del simbolo è riservato esclusivamente agli esercizi regolarmente autorizzati ed iscritti all'elenco regionale.
2. Atteso l'obbligo di cui al precedente articolo 10, il simbolo è gratuitamente messo a disposizione degli operatori del Turismo Rurale.



Articolo 14

Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, vigono le norme di cui alla Legge regionale n.17/2005, nonché le disposizioni regionali e statali in materia.
2. Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.



IL PRESIDENTE
Avv. Prospero De Franchi

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Prospero De Franchi", written over the printed name.

Del che il presente verbale che viene sottoscritto come appresso:

**IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO REGIONALE**

F.TO: PROSPERO DE FRANCHI

I CONSIGLIERI - SEGRETARI

IL SEGRETARIO

F.TO: DONATO SALVATORE

F.TO: GERARDO CALVELLO


Copia conforme è stata trasmessa alla Presidenza della Giunta Regionale e al BUR
il _____

L'IMPIEGATO ADDETTO _____

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE DEL CONSIGLIO REGIONALE
DIREZIONE GENERALE

Per copia conforme all'originale:

Potenza, 4/2/2010



IL DIRIGENTE GENERALE

Ing. Gerardo Calvello

Gerardo Calvello